



## **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi  
infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici

Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e  
i progetti internazionali

IL DIRETTORE GENERALE

Al Sig. Paolo Prieri

[paolo.prieri@mayombe.eu](mailto:paolo.prieri@mayombe.eu)

e, p.c. Al Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro

[ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it](mailto:ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it)

al Responsabile della prevenzione della corruzione  
e della trasparenza

[uci@pec.mit.gov.it](mailto:uci@pec.mit.gov.it)

**OGGETTO: Articolo 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss. mm. ii. - Istanza di accesso civico “generalizzato” del 06.04.2023, acquisita in pari data al prot. n. 5014, con riferimento alla “documentazione (documenti, note, corrispondenza da e verso il MIT, TELT S.A.S., CINEA e il Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires (MTECT) riguardante l'ASR - Action Status Report al 31 dicembre 2022 relativo al Grant Agreement INEA/CEF/TRAN/M2014/1057372 Modif. no 3 Amend. no 1 Action number 2014-EU-TM-0401-M” - Riscontro.**

In relazione alla fattispecie in epigrafe indicata, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente giova ricordare che l'istituto dell'accesso civico c.d. “generalizzato”, regolato dal secondo comma dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013 (decreto trasparenza) e ss. mm. e ii., è volto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, così come a garantire una maggiore tutela dei diritti fondamentali, nonché a promuovere la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico.

In questo senso è costante anche l'orientamento della giurisprudenza prevalente, secondo cui “*col citato d.lgs. n. 33/2013 si intende procedere al riordino della disciplina, intesa ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni, concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di attuare “il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche”, quale integrazione del diritto “ad una buona amministrazione”, nonché per la “realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino”.* Detta normativa – avente finalità dichiarate di contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione – intende anche attuare la funzione di “*coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione*”: quanto sopra, tramite pubblicazione obbligatoria di una serie di documenti (specificati nei capi II, III, IV e V del medesimo d.lgs. e concernenti l'organizzazione, nonché diversi specifici campi di attività delle predette amministrazioni) nei siti istituzionali delle medesime, con diritto di chiunque di accedere a tali siti “*direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione*”. L'accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241 è riferito, invece, al “*diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi*”, intendendosi per “*interessati...tutti i soggetti...che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale,*

*corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata. Benché sommarie, le indicazioni sopra fornite appaiono sufficienti per evidenziare la diversificazione di finalità e di disciplina dell'accesso agli atti, rispetto al cosiddetto accesso civico, pur nella comune ispirazione al principio di trasparenza, che si vuole affermare con sempre maggiore ampiezza nell'ambito dell'amministrazione pubblica.*" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 5515 del 20/11/2013, così come richiamata nei lavori parlamentari relativi al Decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016).

Inoltre, la più recente giurisprudenza ha evidenziato che *"a) l'accesso ai "dati e documenti" può riguardare esclusivamente dati e documenti 'detenuti' dall'amministrazione; b) l'accesso ha la finalità di 'favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico sicché sono oggetti di accesso generalizzato esclusivamente documenti attinenti a tali finalità; c) l'accesso non può prescindere dal rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis"* (cfr. T.AR. Lazio, sezione II bis, sentenza n. 7326 del 2/07/2018).

Tale forma di controllo è, dunque, autonoma ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione (al quale è funzionalmente ricollegabile l'accesso civico "semplice"), incontrando, quali unici limiti, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5-bis, commi 1 e 2, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii., e, dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall'art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.

Ne consegue che la regola della generale accessibilità risulta essere temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni.

Difatti, dalla lettura dell'art. 5-bis, commi 1, 2 e 3, del sopraccitato decreto legislativo si possono distinguere due tipi di eccezioni - assolute e relative - al ricorrere delle quali le amministrazioni, rispettivamente, devono o possono rifiutare l'accesso generalizzato.

Segnatamente, rientrano nel novero delle eccezioni assolute le ipotesi di segreto di Stato e gli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Al di fuori dei casi sopra indicati, possono ricorrere, invece, limiti (c.d. eccezioni relative) posti a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico elencati ai commi 1 e 2 dell'art. 5-bis. In considerazione di ciò l'amministrazione ha la possibilità di rigettare l'istanza qualora il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive;

nonché per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

In relazione a tali ipotesi di esclusione, come precisato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nelle linee guida oggetto della delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, *"il legislatore non opera, come nel caso delle eccezioni assolute, una generale e preventiva individuazione di esclusioni all'accesso generalizzato, ma rinvia a una attività valutativa che deve essere effettuata dalle amministrazioni con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanti validi interessi considerati dall'ordinamento. L'amministrazione, cioè, è tenuta a verificare, una volta*

*accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore*"; e ancora, sul punto, preme richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui *"la P.A. intimata dovrà in concreto valutare, se i limiti ivi enunciati siano da ritenere in concreto sussistenti, nel rispetto dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza, a garanzia degli interessi ivi previsti e non potrà non tener conto, nella suddetta valutazione, anche le peculiarità della posizione legittimante del richiedente"* (Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 3631 del 12/08/2016).

In ogni caso giova rammentare che secondo l'insegnamento della giurisprudenza costante *"l'istituto dell'accesso civico 'generalizzato' non è esercitabile in modo indiscriminato e illimitato, trovando anzi precisi e tassativi limiti, a salvaguardia degli interessi, pubblici e privati, che possono essere messi in pericolo"* (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, sezione II ter, sentenza n. 8862 del 07/08/2018) e ancora che *"anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, permane un settore 'a limitata accessibilità', qualora la tipologia di dato o di documento non possa essere resa nota per il pericolo che ne provocherebbe la conoscenza indiscriminata, mettendo a repentaglio interessi pubblici ovvero privati"* (cfr. T.A.R. Lazio, sezione II ter, sentenza n. 8862 del 07/08/2018, che richiama Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 651 del 31/01/2018).

In particolare - per quel che qui interessa - giova ricordare quanto precisato dall'Autorità anticorruzione in relazione alla sicurezza e ordine pubblico e alle relazioni internazionali: quanto al primo punto (sicurezza e ordine pubblico) l'Autorità ha statuito che in determinate circostanze il diniego è funzionale ad evitare atti di sabotaggio, mentre in relazione al secondo punto (tutela delle relazioni internazionali) *"la richiesta di accesso generalizzato non può essere accolta in relazione a carteggi scambiati dall'amministrazione con i rappresentanti degli Stati esteri in Italia ed esponenti di governi e delle amministrazioni degli Stati esteri"*.

Si premette che nel momento in cui è pervenuta la richiesta di accesso civico generalizzato, la scrivente Amministrazione deteneva solo una parte della documentazione che oggi viene fornita alla S. V., e, segnatamente, quella relativa alla fase preparatoria del provvedimento; la restante parte documentale è stata acquisita successivamente alla data dell'istanza, in pendenza del presente procedimento di accesso civico generalizzato.

Inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 33 del 2013 ss. mm. ii., analogamente a quanto previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi ai fini della eventuale opposizione.

In conseguenza di tale previsione normativa, come noto, questa Amministrazione ha proceduto a effettuare la comunicazione nei confronti dei soggetti controinteressati con nota prot. n. 5662 del 21/04/2023 - della quale la S.V. è stata informata in pari data con nota prot. n. 5696 - da parte dei quali sono pervenute osservazioni e valutazioni.

Una volta ricevute tali osservazioni e valutazioni e operando un bilanciamento di interessi contrapposti e giuridicamente rilevanti consistenti da una parte nell'interesse pubblico alla *disclosure* generalizzata e dall'altra nella salvaguardia degli interessi pubblici e privati prioritari, al fine di ricercare la soluzione che comporti il minor sacrificio per tutti gli interessi coinvolti, si rappresenta che la domanda di accesso generalizzato presentata può trovare parziale accoglimento in relazione a n. **23 documenti**, previa epurazione degli elementi non ostensibili, in quanto, in caso contrario, verrebbero pregiudicati gli interessi elencati all'art. 5 bis, comma 1 e 2, del d.lgs. 33/2013 e ss. mm. e ii. Si evidenzia, infatti, che l'amministrazione è tenuta a consentire l'accesso parziale, utilizzando la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati, qualora la protezione degli interessi da ultimo menzionati sia assicurata mediante il diniego di accesso di solo una parte del documento (art. 5-bis, comma 4, seconda alinea, d.lgs. 33/2013 e ss. mm. e ii.).

Pertanto, si trasmettono i predetti 23 documenti corredati dei relativi allegati, **per un totale di 75 file**, a disposizione di questa Amministrazione relativi alla *"documentazione (documenti, note, corrispondenza da e verso il MIT, TELT S.A.S., CINEA e il Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires"*

*(MTECT) riguardante l'ASR - Action Status Report al 31 dicembre 2022 relativo al Grant Agreement INEA/CEF/TRAN/M2014/1057372 Modif. no 3 Amend. no 1 Action number 2014-EU-TM-0401-M*.

Si manifesta, in ogni caso, la consueta disponibilità in presenza di eventuali ulteriori istanze. A tale riguardo, si rappresenta che, come precisato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nelle linee guida oggetto della delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, le richieste di accesso generalizzato non devono essere generiche, ma devono consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto.

L'oscuramento degli elementi non ostensibili dai documenti forniti con il seguente riscontro è stato determinato dalla necessità di evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi della sicurezza e dell'ordine pubblico (art. 5-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 33/2013), nonché per salvaguardare la riservatezza dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013).

In merito all'interesse della sicurezza e dell'ordine pubblico, giova ricordare che esso attiene alla tutela di quei beni giuridici fondamentali sui quali si fonda l'ordinata e civile convivenza degli appartenenti alla comunità nazionale e ricomprende l'insieme di tutte le misure preventive e repressive finalizzate alla salvaguardia delle istituzioni e della libertà costituzionale dell'incolumità dei cittadini.

Nel caso in esame, è concreto il rischio che l'ostensione di documenti e informazioni, dai quali possa evincersi il cronoprogramma dei lavori relativi alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, generi effetti lesivi dell'ordine e della sicurezza pubblica che sono tassativamente previsti dall'art. 5-bis, comma 1, lettera a), del d.lgs 33/2013. Tale considerazione è avvalorata da molteplici episodi che si sono verificati soprattutto in occasione della realizzazione di fasi rilevanti delle attività connesse ai lavori, che hanno reso necessaria l'adozione e la periodica riproposizione di limitazioni al passaggio in alcune aree attorno al cantiere mediante ordinanze ex art. 2 T.U.L.P.S. Sempre per fronteggiare la delicata situazione di ordine pubblico, il legislatore, all'articolo 19 della legge 183/2011, ha qualificato le aree e i siti individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del Tunnel di base quali "aree di interesse strategico nazionale" e successivamente con legge del 9 novembre 2021, n. 156 (recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121) tale misura è stata prevista anche per altri siti ed aree individuati per l'installazione dei cantieri della sezione transfrontaliera della parte comune e delle opere connesse, comprese quelle di risoluzione delle interferenze.

La predetta valutazione è stata, inoltre, già suffragata dal Prefetto di Torino in relazione ad analoghe istanze di accesso.

La Scrivente Amministrazione ha, altresì, proceduto all'oscuramento delle informazioni relative alle imprese e ai fornitori coinvolti nella realizzazione della tratta transfrontaliera della Nuova Linea Torino-Lione, ravvisando un rischio di pregiudizio concreto all'ordine e alla sicurezza pubblica, interessi a presidio dell'incolumità delle persone, come si evince anche dalle linee guida emanate dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Per quanto riguarda l'interesse privato della protezione dei dati personali, giova precisare che per "dato personale" si intende *"qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale"* (art. 4, n. 1, del Regolamento (UE) 2016/679). Il trattamento dei dati personali deve avvenire *"nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona"* (art. 1 del d.lgs. 196/2003), sicché la conoscenza di tali dati deve essere impedita ogni qualvolta essa possa cagionare un pregiudizio concreto alla persona. La Scrivente Amministrazione ha, pertanto, proceduto all'oscuramento di alcune parti del documento contenenti dati personali, ritenendo che, pur in assenza di queste informazioni, l'esigenza informativa, alla base dell'accesso generalizzato, sia stata ugualmente raggiunta.

Nel caso di specie, in relazione alla rilevanza degli interessi sottesi alla vicenda, inerenti principalmente questioni attinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico, si rimanda alle considerazioni e alle motivazioni *ut supra* sinteticamente rese, tenuto conto che, come precisato dalla Autorità anticorruzione nelle citate linee guida, “*possono verificarsi circostanze in cui potrebbe essere pregiudizievole dell’interesse coinvolto imporre all’amministrazione anche solo di confermare o negare di essere in possesso di alcuni dati o informazioni (...). In tali ipotesi, di stretta interpretazione, se si dovesse pretendere una puntuale specificazione delle ragioni del diniego, l’amministrazione potrebbe disvelare, in tutto o in parte, proprio informazioni e dati che la normativa ha escluso o limitato dall’accesso per tutelarne la riservatezza (pubblica o privata). Ove ci si trovi in situazioni del genere, e ove questo non comporti la rivelazione di informazioni protette, è quantomeno opportuno indicare le categorie di interessi pubblici o privati che si intendono tutelare e almeno le fonti normative che prevedono l’esclusione o la limitazione dell’accesso da cui dipende la scelta dell’amministrazione*” (cfr. Linee guida ANAC di cui alla delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016).

In conclusione, si indica di seguito l’elenco dei documenti oggetto del parziale accoglimento della domanda di accesso generalizzato, scaricabili, data l’ingente dimensione, dal seguente link di archiviazione cloud “OneDrive” in uso presso la scrivente Amministrazione, nonché le ragioni che hanno indotto questa Amministrazione all’oscuramento di alcuni dati in essi contenuti:

[230515 Accesso civico generalizzato ASR2023 6.4.23 rilascio](#)

ID	Documento	Motivo del parziale diniego
1	M_INFR.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE(U).0003356.08-03-2023	Pregiudizio concreto alla tutela dell’interesse della riservatezza dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013).
2	M_INFR.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE(I).0003429.09-03-2023	Pregiudizio concreto alla tutela dell’interesse della riservatezza dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013).
3	M_INFR.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE(U).0003433.09-03-2023	Pregiudizio concreto alla tutela dell’interesse della riservatezza dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013).
4	M_INFR.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE(I).0003577.13-03-2023 (composto da 2 documenti)	Pregiudizio concreto alla tutela degli interessi della sicurezza e dell’ordine pubblico (art. 5-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 33/2013) e della riservatezza dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013).
5	M_INFR.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE(I).0003683.14-03-2023 (composto da 2 documenti)	Pregiudizio concreto alla tutela degli interessi della sicurezza e dell’ordine pubblico (art. 5-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 33/2013) e della riservatezza dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013).
6	M_INFR.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE(I).0004120.22-03-2023 (composto da 2 documenti)	Pregiudizio concreto alla tutela degli interessi della sicurezza e dell’ordine pubblico (art. 5-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 33/2013) e della riservatezza dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013).
7	M_INFR.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE(U).0004449.28-03-2023	Pregiudizio concreto alla tutela degli interessi della sicurezza e dell’ordine

		pubblico (art. 5-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 33/2013) e della riservatezza dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013).
8	M_INFR.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE(I).0004601.30-03-2023	Pregiudizio concreto alla tutela degli interessi della sicurezza e dell'ordine pubblico (art. 5-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 33/2013) e della riservatezza dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013).
9	M_INFR.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE(U).0005606.20-04-2023	Pregiudizio concreto alla tutela degli interessi della sicurezza e dell'ordine pubblico (art. 5-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 33/2013) e della riservatezza dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013).
10	M_INFR.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE(U).0004687.31-03-2023	Pregiudizio concreto alla tutela dell'interesse della riservatezza dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013).
11	M_INFR.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE(I).0004750.31-03-2023	Pregiudizio concreto alla tutela dell'interesse della riservatezza dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013).
12	M_INFR.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE(I).0004766.31-03-2023 (composto da 11 documenti)	Pregiudizio concreto alla tutela degli interessi della sicurezza e dell'ordine pubblico (art. 5-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 33/2013) e della riservatezza dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013).
13	M_INFR.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE(U).0005050.07-04-2023 (composto da 4 documenti)	Pregiudizio concreto alla tutela degli interessi della sicurezza e dell'ordine pubblico (art. 5-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 33/2013) e della riservatezza dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013).
14	M_INFR.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE(I).0005053.07-04-2023	Pregiudizio concreto alla tutela degli interessi della sicurezza e dell'ordine pubblico (art. 5-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 33/2013) e della riservatezza dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013).
15	M_INFR.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE(I).0005595.20-04-2023 (composto da 4 documenti)	Pregiudizio concreto alla tutela degli interessi della sicurezza e dell'ordine pubblico (art. 5-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 33/2013) e della riservatezza dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013).
16	M_INFR.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE(U).0005189.12-04-2023	Pregiudizio concreto alla tutela degli interessi della sicurezza e dell'ordine pubblico (art. 5-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 33/2013) e della riservatezza dei dati

		personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013).
17	M_INFR.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE(I).0005279.13-04-2023 (composto da 10 documenti)	Pregiudizio concreto alla tutela degli interessi della sicurezza e dell'ordine pubblico (art. 5-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 33/2013) e della riservatezza dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013).
18	M_INFR.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE(U).0005322.14-04-2023 (composto da 3 documenti)	Pregiudizio concreto alla tutela degli interessi della sicurezza e dell'ordine pubblico (art. 5-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 33/2013) e della riservatezza dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013).
19	M_INFR.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE(I).0005373.14-04-2023 (composto da 11 documenti)	Pregiudizio concreto alla tutela degli interessi della sicurezza e dell'ordine pubblico (art. 5-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 33/2013) e della riservatezza dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013).
20	M_INFR.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE(U).0005386.17-04-2023 (composto da 2 documenti)	Pregiudizio concreto alla tutela degli interessi della sicurezza e dell'ordine pubblico (art. 5-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 33/2013) e della riservatezza dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013).
21	M_INFR.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE(I).0005401.17-04-2023 (composto da 12 documenti)	Pregiudizio concreto alla tutela degli interessi della sicurezza e dell'ordine pubblico (art. 5-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 33/2013) e della riservatezza dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013).
22	M_INFR.TER_PROG.REGISTRO UFFICIALE(I).0005598.20-04-2023	Pregiudizio concreto alla tutela dell'interesse della riservatezza dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013).
23	2014-EU-TM-0401-M_ASR2023_Certification of MS_FRANCE	Pregiudizio concreto alla tutela dell'interesse della riservatezza dei dati personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013).

Nei confronti del presente parziale diniego sarà possibile presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si chiede cortese conferma della corretta ricezione della sopra elencata documentazione e si resta a disposizione in caso si dovessero verificare problemi di accesso al servizio di archiviazione cloud.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Dott. Enrico Maria PUJIA)